



Michele PARTIPILO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Circolare 3/2013

Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di fatturazione

INDICE

1	Premessa	2
2	Contenuto del documento e annotazioni	
2.1	<i>Contenuto della fattura</i>	3
2.2	<i>Annotazioni</i>	3
2.3	Operazioni in reverse charge	3
3	Nuovi obblighi di fatturazione	
3.1	<i>Operazioni nei confronti di soggetti passivi UE</i>	3
3.2	<i>Operazione Extra UE</i>	4
3.3	<i>Volume d'affari</i>	4
4	Fattura “cumulativa”	4
5	Termini per l'emissione della fattura	4
6	Fattura semplificata	5
7	Integrazione delle fatture	5
8	Effettuazione delle operazioni intracomunitarie	5

1 PREMESSA

Al fine di recepire il contenuto della **direttiva 2010/45/UE**, la L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) introduce numerose novità in materia di fatturazione, applicabili alle **operazioni effettuate a partire dall'1.1.2013**, anche se in base allo Statuto del Contribuente (legge 212/2000, comma 2, articolo 3) le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore. Quindi, secondo lo Statuto del contribuente le imprese potrebbero attendere ad effettuare le modifiche alle fatture; però siccome la legge di stabilità prevede l'entrata in vigore delle nuove disposizioni dal 1° gennaio 2013 e che tale termine è conseguente ad un obbligo imposto dalla Direttiva comunitaria, è difficile sostenere che i nuovi adempimenti possano essere osservati dal 1° marzo 2013.

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta ieri 10/01/2013 con la Risoluzione n. 1.

2 CONTENUTO DEL DOCUMENTO E ANNOTAZIONI

2.1 CONTENUTO DELLA FATTURA

In fattura diventa obbligatorio indicare:

1. data di emissione;
2. **numero progressivo che la identifichi in modo univoco**;
3. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
4. numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
5. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
6. numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
7. natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
8. corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art. 15, comma 1, n. 2);
9. corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
10. aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
11. data della prima immatricolazione o iscrizione in Pubblici registri e numero dei km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione UE di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 38, comma 4, DL n. 331/93;
12. annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

Un elemento indispensabile e fondamentale della fattura è costituito dal relativo **“numero” di emissione**. La normativa vigente fino al 31.12.2012 e quella in vigore dall'1.1.2013 dispongono espressamente quanto segue:

Fino al 31.12.2012

“La fattura è datata e numerata in ordine progressivo per anno solare ...”

Dall'1.1.2013

La fattura contiene le seguenti indicazioni:

‘... b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco ...’

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 1 del 10/01/2013 ha chiarito a tal proposito quanto segue:

In base all'articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – come modificato dall'articolo 1, comma 325, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013, la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”. Posto che, nella nuova formulazione, l'articolo 21 non prevede più la numerazione “in ordine progressivo per anno solare”, è stato chiesto da più parti di chiarire cosa si debba intendere per numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco. ... Tanto premesso, si precisa che è compatibile con l'identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l'identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell'attività stessa.

Pertanto, qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l'identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura. Ad esempio, fermo restando l'obbligo di indicare in fattura la data, si ritengono ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all'interno di ciascun anno solare:

Fatt. n. 1

Fatt. n. 2

...

Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1) Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2)

...

2.2 ANNOTAZIONI

La fattura emessa per le seguenti operazioni deve contenere una specifica annotazione:

- per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di **soggetti passivi debitori d'imposta in altro Stato UE**, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette fattura con la dicitura “**inversione contabile**”;
- per le cessioni di **beni in transito** o **depositati** in luoghi soggetti a vigilanza doganale deve essere riportata la dicitura “**operazione non soggetta**”;
- per le **cessioni all'esportazione**, le operazioni assimilate, i servizi internazionali (di cui all'art. 9 del DPR 633/72) deve essere riportata la dicitura “**operazione non imponibile**”;
- per le operazioni esenti (escluse le operazioni relative alle lotterie di cui al n. 6) dell'art. 10 del DPR 633/72) deve essere riportata la dicitura “**operazione esente**”;
- per le operazioni soggette al **regime del margine** deve essere riportata, a seconda dei casi, la dicitura “regime del margine – beni usati”, “regime del margine – oggetti d'arte”, “regime del margine – oggetti da antiquariato o da collezione”, “regime del margine – agenzie di viaggio”.

2.3 OPERAZIONI IN “REVERSE CHARGE”

Le fatture emesse dal cedente o prestatore di servizi per operazioni in “*reverse charge*” (es. contratti di subappalto nel settore edile nei confronti dei costruttori o ristrutturatori degli immobili, cessioni di fabbricati strumentali, cessioni di cellulari e PC) devono contenere l'annotazione “**inversione contabile**”.

Le autofatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in regime di “*reverse charge*” devono recare la dicitura “**autofatturazione**”.

3 NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE

3.1 OPERAZIONI IN CONFRONTO DI SOGGETTI PASSIVI UE

Per le operazioni **non rilevanti territorialmente in Italia**, l'obbligo di fatturazione (finora limitato alle prestazioni di servizi "generiche", ad esempio le consulenze) è esteso alla generalità delle operazioni.

Per tutte le prestazioni di servizi (ad eccezione delle operazioni esenti di cui all'art. 10 co. 1 numeri 1), 2), 3), 4) e 9) del DPR 633/72) e le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d'imposta in **altro Stato UE**, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette **fattura**, con l'annotazione "**inversione contabile**".

Ad esempio, la prestazione di un servizio di consulenza resa a una società stabilita in un altro Stato UE dovrà essere fatturata con la dicitura "inversione contabile".

3.2 OPERAZIONI EXTRA-UE

Per **tutte** le operazioni che si considerano effettuate **al di fuori della UE**, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette **fattura**, con l'annotazione "**operazione non soggetta**".

3.3 VOLUME D'AFFARI

Le operazioni non rilevanti territorialmente sopra descritte concorrono alla **formazione del volume d'affari annuo** del cedente o prestatore di servizi.

Tali operazioni, che non generano *plafond* per l'acquisto di beni e servizi senza applicazione dell'IVA, sono tuttavia irrilevanti nel calcolo del volume d'affari da utilizzare per determinare lo *status* di esportatore abituale del soggetto passivo italiano.

4 FATTURA "CUMULATIVA"

La possibilità di emettere un'**unica fattura** per le operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti di un medesimo soggetto è estesa alle **prestazioni di servizi**.

La fattura, recante il dettaglio delle operazioni poste in essere, deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Sostanzialmente, le fatture ricevute di importo inferiore a € **300.00** potranno essere annotate, anziché singolarmente, in un unico documento riepilogativo nel quale dovranno essere indicati i **seguenti dati**:

numeri delle fatture cui fa riferimento;
ammontare complessivo imponibile delle **operazioni**;
ammontare dell'**imposta** distinto per aliquota.

Il documento riepilogativo dovrà essere emesso entro il 15 del mese successivo a quello cui le fatture fanno riferimento.

5 TERMINI PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA

Entro il **giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa:

- la fattura relativa alle **cessioni intracomunitarie** non imponibili;
- la fattura relativa alle **prestazioni di servizi "generiche"** rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia;
- l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da un soggetto passivo stabilito **al di fuori della UE**.

Per gli **acquisti intracomunitari**, il cessionario, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere l'autofattura entro il **giorno 15 del terzo mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione stessa.

6 FATTURA SEMPLIFICATA

È prevista la possibilità di emettere la fattura c.d. “semplificata” per **tutte le operazioni di ammontare non superiore a 100,00 euro** e per le **note di variazione** di cui all’art. 26 del DPR 633/72.

Tra le principali indicazioni che devono essere contenute sulla fattura “semplificata” vi sono:

- data di emissione e numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;

- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio, numero di partita IVA del cedente o prestatore di servizi e del cessionario o committente. In alternativa, se il cessionario o committente è stabilito:
 - **nel territorio nazionale**, è sufficiente il solo **codice fiscale** o il numero di **partita IVA**;
 - in un **altro Stato UE**, è sufficiente il solo **numero di partita IVA** attribuito da tale Stato.

Un apposito decreto ministeriale potrebbe elevare il limite per l’emissione della fattura semplificata fino a 400,00 euro, ovvero consentirne l’emissione senza limite di importo per le operazioni effettuate in specifici settori o da specifiche tipologie di soggetti.

Esclusioni

La fattura semplificata non può essere emessa:

- per le cessioni intracomunitarie;
- per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all’art. 10 numeri 1), 2), 3), 4) e 9) del DPR 633/72, effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell’imposta in altro Stato UE.

7 INTEGRAZIONE DELLE FATTURE

L’obbligo di **integrazione delle fatture**, da parte del cessionario o committente nazionale, è esteso a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate **da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della UE**.

8 EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel **momento di inizio del trasporto o della spedizione** al cessionario (o a terzi per suo conto).

Gli acquisti intracomunitari si considerano, pertanto, effettuati nello stesso momento delle corrispondenti cessioni.

Se la fattura relativa a una cessione intracomunitaria è **emessa prima dell’inizio del trasporto o della spedizione**, l’operazione si considera effettuata alla **data della fattura**, mentre non assume più rilevanza il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo.

È stato, inoltre, previsto che le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni effettuati **in modo continuativo** nell’arco di un periodo di tempo superiore ad un mese solare si considerano effettuati **al termine di ciascun mese**.

**L’elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*